

di alberghi, di osterie, di caffè e di altri simili luoghi pubblici, dagli agenti delle strade ferrate, e dai rivenditori autorizzati.

« Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici gli impresari e conduttori suddetti saranno responsabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi. »

LUALDI. Io proporrei che là dove è detto: « le pene saranno raddoppiate pel contrabbando, in caso di recidiva entro tre anni, » si dicesse: « entro due anni, » poichè è un fatto, che se si vuole estirpare il contrabbando, bisogna restringere il termine di questa recidiva, inquantochè si sa che quelli i quali fanno il mestiere del contrabbando, e che hanno delle persone al loro servizio, adoperate per questo illecito commercio, hanno tutto l'interesse, anche dopo essere stati puniti, e dopo avere perduto la merce, di ritornare a fare questo mestiere.

Ora, io credo, che nell'interesse delle finanze, sarebbe bene restringere questo termine della recidività, e così essendo la posizione più aggravata, si può sperare di distruggere il contrabbando.

PRESIDENTE. La disposizione dell'articolo è perfettamente nel senso desiderato dall'onorevole Lualdi, poichè quanto più è esteso il termine per la recidività, rimane più severa la disposizione della legge.

LUALDI. Dietro queste spiegazioni, lo ritiro.

FABBRICATORE. Io aveva composto un nuovo articolo da collocarsi dopo l'articolo 13, appunto pei rivenditori autorizzati, i quali mi sembrano rei di molta maggior colpa di quelli mentovati nell'articolo 11, che è in discussione.

Ora la pena che si darebbe a costoro, credo che sarebbe non proporzionata, quando si metta in paragone colla pena che si dà a quelli stessi che commettono il contrabbando, o son complici in esso.

Quest'articolo da aggiungersi sarebbe il seguente:

« I rivenditori autorizzati, che spacciassero generi di contrabbando, oltre alla soppressione della rivendita, saranno puniti con una pena doppia di quella comminata dall'articolo 11. »

SELLA, ministro per le finanze. I desideri dell'onorevole Fabricatore furono soddisfatti, e, per convincersene, ponga mente alla disposizione proposta dalla Commissione, mercè cui in realtà ai rivenditori autorizzati si viene ad applicare il doppio della multa che si applica nei casi ordinari, e ricordi che rimane in vigore l'articolo 23 della legge del 1862, il quale provvede anche all'altro desiderio manifestato che si ritirasse la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando e di frode.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Fabricatore recede dal suo emendamento?

FABBRICATORE. Re cedo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato.)

« Art. 12. I complici nel contrabbando saranno pu-

niti con una multa da lire 51 a lire 1000, eccettuati i casi preveduti dagli articoli 9, 10 e 11, nei quali sarà ad essi inflitta la pena comminata per gli autori od agenti principali del contrabbando colla diminuzione di un grado. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le disposizioni dell'articolo 67 del Codice penale sono estese alle multe comminate colla presente legge. »

(È approvato.)

SILVESTRELLI, relatore. Qui sarebbe il luogo di mettere l'articolo aggiuntivo che la Commissione avrebbe redatto in questi termini:

« Agli articoli del Codice penale citati in questa legge s'intenderanno per la Toscana sostituiti i corrispondenti articoli del Codice penale toscano che contemplano gli stessi reati. »

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

VACCA, ministro di grazia e giustizia. Accetta.

BERTEA. Mi pare che la dizione presenta qualche pericolo; se la formola degli articoli di legge del Codice Albertino in corrispondenza con quelli del Codice toscano non fosse identica; se la pena fosse più mite o più severa, a me pare che vi sarebbe qualche pericolo, e desidererei che fossero indicati specificatamente gli articoli del Codice penale toscano che si riferiscono alla materia.

Del resto me ne rimetto a quanto crederà meglio il ministro di grazia e giustizia.

VACCA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che praticamente non ci sia di sicuro altro sistema che quello che propone la Commissione, imperocchè non potendo ancora noi per ora unificare il Codice penale, e trovandoci in presenza di due Codici penali che hanno un diverso sistema di penalità, e massime il Codice penale toscano, egli è manifesto che non si può raggiungere lo scopo a cui mira la presente legge, che è la repressione del contrabbando lasciando anche per la Toscana le sanzioni del Codice penale sardo.

Non potendosi pertanto con tanta agevolezza anche per la strettezza del tempo che ne incalza mettere in corrispondenza gli articoli dei due Codici penali in una sola formola, vede la Camera che è un criterio il più semplice di riferirsi per la Toscana direttamente agli articoli del suo Codice penale, e perciò il Ministero accetta questa redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 14 proposto dalla Commissione e accettato dal Ministero.

(È approvato.)

« Art. 15. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 relative alle zone intorno alle saline non sono applicabili alla Sicilia, per la quale invece è convalidato il regio decreto 16 ottobre 1862 con cui vennero fissate le condizioni pel deposito del sale marino nelle zone doganali stabilite lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le isole che fanno parte della provincia di Messina. »

(È approvato.)